



COMUNE DI VERNANTE

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA N. 275 DEL 22/07/2024

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: RESTITUZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - TRASFERIMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

Visti:

il D.lgs. 23 Giugno 2011, n.118 e s.m.i.

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026, con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili di Area dell'Ente, e le successive modifiche disposte allo stesso nel corso dell'anno;

Premesso che:

- l'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli Amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento;
- la suddetta disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e che l'ammontare base delle indennità dei Sindaci e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000;
- a tali importi è stata operata una decurtazione del 10% con la L. 266/2005 e successivamente, l'art. 57-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Per l'entità dell'incremento si veda l'allegato A al D.M. 23 luglio 2020;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, in particolare l'art. 82 che prevede il dimezzamento dell'indennità degli amministratori - lavoratori dipendenti - che non abbiano optato per l'aspettativa;

Rilevato che l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei Sindaci e degli Amministratori;

Preso atto di quanto disposto:

- dal comma 583 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione del Sindaco sia parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni;
- dal comma 584 il quale prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583 e al 100% dal 2024;
- dal comma 585 il quale prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai viceSindaci e agli Assessori siano adeguate all'indennità di funzione dei Sindaci come incrementate per effetto del comma 583, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000;
- dai commi 586 e 587 i quali stanziavano le risorse a carico dello Stato e le relative modalità di riparto ai Comuni a copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento delle indennità di funzione dei Sindaci e degli Assessori;

Visto l'allegato A) della Legge n. 119/2000 che prevede un'indennità a favore del vice-Sindaco pari al 15% dell'indennità del Sindaco, nonché di un'indennità pari al 10% per gli Assessori entrambe commisurate sull'indennità del Sindaco;

Considerato che secondo quanto previsto dal comma 587 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'importo del contributo, di cui al precedente comma 586, non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal Comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Rilevato che nell'anno 2023:

- questo Comune ha incassato la somma di € 444,07 euro a copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Consiglio Comunale;
- il suddetto contributo non è stato utilizzato in quanto tale figura non è prevista nello Statuto dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di restituire allo Stato tale somma, così come previsto dal comma 587 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto l'art. 1 della legge 241/90 (principio di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza);

Visti gli artt. 3 (motivazioni), 4 e seguenti (responsabilità e partecipazione al procedimento) della legge 241/90;

Dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento derivante dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e/o con altri vincoli normativi, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 78/2009;

Atteso che il responsabile del servizio si esprime in senso favorevole in merito alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, 1° comma, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come risulta dal visto in calce al

presente atto;

Atteso che il responsabile del servizio contabilità si esprime in senso favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come risulta dal visto in calce al presente atto;

DETERMINA

1) Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 444,07 a favore dello Stato quale restituzione del contributo a copertura dell'indennità di funzione dei Presidenti di Consiglio Comunale, così come disposto dal comma 587 dell'art. 1 della legge 234/2021;

2) D'impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- Anno 2024 € 444,07 al capitolo di PEG 50/1/1 del Bilancio 2024/2026 – competenza 2024 del Comune di Vernante, che offre la necessaria disponibilità;

3) Di versare la suddetta somma mediante accredito alla Tesoreria provinciale dello Stato per tabella B sul Capo XIV – capitolo 3560 "*entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno*" - articolo 03 "*recuperi, restituzioni e rimborsi vari*";

4) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024;

5) Di dare atto che il presente pagamento non rientra negli obblighi della tracciabilità dei flussi; di cui alla legge 136/2010, in quanto trattasi di trasferimento di fondi da parte di Amministrazioni pubbliche in favore di soggetti pubblici;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to: SALVATICO Dott. Fabrizio

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.